



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2023

composta dai magistrati

Lucilla Valente	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario
Ruben D'Addio	Referendario
Emanuele Petronio	Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, commi 166 e seguenti);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-

finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e dei relativi questionari;

VISTA la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e dei relativi questionari;

VISTA la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019 e dei relativi questionari;

VISTA la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020 e dei relativi questionari;

VISTA la deliberazione n. 9/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2023;

VISTA la relazione sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 redatta dall'Organo di Revisione del Comune di Longano (IS) ai sensi del citato articolo 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la nota del 16 febbraio 2023, con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per l'esame collegiale;

VISTA l'ordinanza n. 11/PRES/2023 del 6 marzo 2023 con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato in data odierna la camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Emanuele Petronio;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1. Nell'ambito delle funzioni che l'articolo 100 Cost. assegna alla Corte dei conti, quale Magistratura espressamente investita anche delle attività di controllo successivo, esterno ed imparziale, sulla gestione dei bilanci, si collocano rilevanti compiti di riesame di legalità e regolarità finanziaria della gestione degli enti locali.

In particolare, l'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti degli enti locali al fine, tra l'altro, di verificare l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, comma 6 Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

L'indicata previsione normativa precisa che l'attività di verifica e accertamento è svolta dalla Corte *"ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"*, dunque anche per il tramite di relazioni sui bilanci di previsione e sui rendiconti trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166 *cit.*), nella cui predisposizione questi ultimi sono tenuti ad attenersi a criteri e linee-guida puntualmente definiti dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (comma 167 *cit.*).

Come precisato dalla Corte costituzionale (sent. 5 aprile 2013, n. 60), i controlli introdotti dall'articolo 1, commi 166 e ss., citati e dall'articolo 148bis decreto legislativo n. 267/2000 configurano ulteriori fattispecie di verifica, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura "preventiva" finalizzati a evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali riscontri si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti.

Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (articoli 81, 119 e 120 Cost.).

Le prerogative della Corte assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che, nel comma premesso all'articolo 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito alla Corte dei conti è stata riconosciuta, da ultimo con l'articolo 30 legge 30 ottobre 2014, n. 161 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*), una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Anche qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148bis, comma 3 T.U.E.L., appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun soggetto controllato.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a realizzare interventi idonei per conseguire il loro superamento.

Anche nell'ipotesi di assenza di irregolarità/criticità, il relativo provvedimento di conclusione delle attività di controllo richiede, parimenti, una formalizzazione mediante deliberazione da inviarsi al Consiglio comunale o provinciale, essendo necessario dare conto, con una pronuncia espressa, dell'esito dell'attività di verifica realizzata in attuazione di disposizioni di legge.

1.2. Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *“le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità”* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, delib. 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*,

al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/ rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”*.

In tale prospettiva si è evidenziato che, nel perseguimento dell’obiettivo di ridurre *“quanto più possibile il disallineamento temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo”*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *“congiuntamente più annualità, a partire dall’ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l’esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all’attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati”* (deliberazione n. 3/SE-ZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019). Peraltro, il confronto e l’analisi dei dati su base pluriennale consente di approfondire la conoscenza del loro andamento tendenziale, individuando l’incidenza perturbante di eventuali criticità o di benefici finanziari accidentali.

1.3. Dando seguito alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione regionale ha proceduto all’esame contestuale dei rendiconti del Comune di Longano (IS; ab. 632) degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020.

La verifica dei rendiconti del Comune è stata condotta sulla base della documentazione inviata dal Comune alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), nello specifico: schemi di bilancio, dati contabili analitici, documenti allegati (deliberazione di approvazione del rendiconto, parere dell’organo di revisione, relazione della giunta sulla gestione, elenco residui attivi e passivi, dati SIOPE).

Sono state analizzate le relazioni - Questionario 2017, 2018, 2019 e 2020 trasmesse dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 - 168, Legge n. 266 del 23.12.2005, attraverso la piattaforma ConTe.

Si è proceduto alla verifica di ulteriore documentazione (riconoscimento debiti fuori bilancio, revisione delle società partecipate) attraverso la consultazione della sezione *“Amministrazione Trasparente”* e dell’albo pretorio-on line del sito ufficiale dell’ente.

Inoltre, ravvisata la parziale incompletezza della documentazione a disposizione della Sezione per gli esercizi esaminati, è stata effettuata attività istruttoria. In merito, con nota prot. n. 2109 del 19 ottobre 2022 sono stati chiesti chiarimenti e notizie sui rendiconti degli esercizi 2017-

2018-2019-2020, riscontrata dal Comune di Longano con nota del 7 novembre 2022, acquisita in pari data al prot. n. 2546.

Il Comune, inoltre, ha approvato il rendiconto 2018 in ritardo rispetto ai termini di legge, con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 12 luglio 2019.

1.4. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2017, 2018, 2019 e 2020 del Comune di Longano (IS), l'Organo di revisione, nell'apposita relazione, ha certificato di non aver rilevato irregolarità nei singoli esercizi oggetto della presente analisi.

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2016 e da esercizi precedenti. Il Comune non ha provveduto nel corso del 2019 e del 2020 al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Peraltro, deve precisarsi che il Comune nei quattro esercizi oggetto di controllo, peraltro, non presenta alcun indice di deficitarietà strutturale.

Dall'esame della documentazione in atti emerge quanto segue.

2. La gestione di competenza: risultato

Nel caso del Comune di Longano, la gestione di competenza esprime saldi altalenanti nel quadriennio in esame, evidenziano un lieve disavanzo nel 2019 ma chiudendo l'esercizio 2020 con un considerevole avanzo (euro 149.530,42).

Premesso che, al fine di trarre maggiori informazioni sull'andamento della gestione, il valore complessivo di accertamenti e impegni di competenza può essere riportato evidenziando separatamente i valori di riscossioni e residui attivi di competenza e, parallelamente, di pagamenti e residui passivi di competenza (e ferma la necessità di considerare, tra le risorse, il FPV iscritto in entrata e, tra gli impieghi, il FPV impegnato nell'anno e imputato ai successivi esercizi), l'evoluzione del risultato, nei periodi esaminati, è il seguente:

Tabella 1 - Risultato della gestione di competenza

(Importi in euro)

RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA	2017	2018	2019	2020
Riscossioni c/competenza	521.019,25	574.939,67	559.858,91	867.968,23
Pagamenti c/competenza	593.945,92	621.811,04	606.743,55	567.254,57
Saldo di cassa c/competenza	-72.924,67	-46.871,37	-46.884,64	300.713,66
Residui attivi c/competenza	391.053,69	278.252,08	297.929,09	197.031,12
Residui passivi c/competenza	279.910,94	175.960,06	262.701,02	230.239,73
Saldo dei residui c/competenza	111.142,75	102.292,02	35.228,07	-33.208,61
Quota FPV iscritta in entrata al 01.01	8.980,34	18.215,12	6.732,63	4.275,67
Quota FPV iscritta in spesa al 31.12	18.215,62	6.732,63	4.275,67	122.250,30
di cui parte corrente	18.215,62	6.732,63	4.275,67	5.000,00
di cui parte capitale	0,00	0,00	0,00	117.250,30
Saldo FPV	-9.235,28	11.482,99	2.456,96	-117.974,63
Saldo della gestione di competenza	28.982,80	66.903,64	-9.199,61	149.530,42

Il saldo di competenza 2020 risulta positivo in conseguenza del saldo positivo tra riscossioni e pagamenti che assorbe la leggera negatività dei saldi negativi dei residui in conto competenza e del FPV, compensando ampiamente il disavanzo registrato nell'esercizio precedente.

2.1 ENTRATE

Le riscossioni complessive in conto competenza, pari nel 2020 ad euro 867.968,23, subiscono un sensibile aumento rispetto ai tre esercizi precedenti (nel biennio 2019-2020 pari al 55,03%), dovuto principalmente all'importo di € 221.031,99 registrato nel Titolo IV.

L'incremento delle riscossioni in termini percentuali, di molto superiore rispetto all'aumento degli accertamenti (+24,16%), ha determinato in via diretta e immediata un effetto positivo sulla **capacità di riscossione** (calcolata come rapporto percentuale tra riscossioni di competenza e accertamenti di competenza), valore che indica in modo sintetico quanta parte delle risorse giuridicamente esigibili riesce annualmente a tradursi in effettivi introiti. L'indice, infatti, nel 2020 segnala un deciso e sensibile miglioramento, se misurato sul totale delle entrate, come evidenziato nella tabella che segue:

Tabella 2 - Capacità di riscossione complessiva

(Importi in euro)

ENTRATE	2017	2018	2019	2020
Accertamenti complessivi (A)	912.072,84	853.191,75	857.788,00	1.064.999,35
Riscossioni in c/competenza (B)	521.019,25	574.939,67	559.858,91	867.968,23
Capacità di riscossione (B/A)	57,12%	67,38%	65,26%	81,49%

Tenuto conto della maggiore significatività dei valori riferiti alle **entrate correnti** o alle **entrate finali**, la capacità di riscossione delle entrate correnti passa dal 70,65% del 2018 al 74,98% del 2020, con un titolo I altalenante ma sempre con incassi elevati (+26,93% rispetto al 2019).

Diversamente, per quanto riguarda il titolo III, la capacità di riscossione nei quattro esercizi 2017-2020 è sempre molto bassa e dunque non soddisfacente, anche se rispetto al dato del 2019 (pari solo al 11,69%) nel 2020 si attesta al 41,93%.

Gli accertamenti di competenza per le entrate proprie, nel biennio 2019 – 2020, passano da euro 515.299,28 ad euro 670.154,81 con un aumento poco superiore al 30%, mentre e le riscossioni aumentano da 313.573,23 euro a 488.004,49 euro (+55,63%). La capacità di riscossione, sempre nel biennio, passa da 60,85% del 2019 al 72,82% del 2020.

Per quanto sopra, la gestione dell'Ente ha determinato le seguenti risultanze:

Tabella 3 - Capacità di riscossione - entrate correnti

(Importi in euro)

Entrate correnti		2017	2018	2019	2020
Titolo I	Accertamenti (A)	349649,66	343055,43	341.333,21	394.012,62
	Riscossioni (B)	299569,62	328815,93	293.230,42	372.210,88
	(B)/(A) %	85,67%	95,84%	85,90%	94,46%
Titolo II	Accertamenti (A)	56.540,05	38.117,19	47.548,65	60.129,03
	Riscossioni (B)	32.981,84	38.117,19	32.709,65	59.629,03
	(B)/(A) %	58,33%	100,00%	68,79%	99,16%
Titolo III	Accertamenti (A)	195.017,53	173.827,23	173.966,07	276.142,19
	Riscossioni (B)	24.718,93	25.213,77	20.343,23	115.793,61
	(B)/(A) %	12,67%	14,50%	11,69%	41,93%
Entrate correnti	Accertamenti (A)	601.207,24	554.999,85	562.847,96	730.283,84
	Riscossioni (B)	357.270,39	392.146,89	346.283,30	547.633,52
	(B)/(A) %	59,42%	70,65%	61,52%	74,98%

Tabella 4. - Capacità di riscossione - entrate finali

(Importi in euro)

Entrate finali		2017	2018	2019	2020
Entrate correnti	Accertamenti (A)	601.207,24	554.999,85	562.847,96	730.283,84
	Riscossioni (B)	357.270,39	392.146,89	346.283,30	547.633,52
	(B)/(A) %	59,42%	70,65%	61,52%	74,98%
Titolo IV	Accertamenti (A)	121.096,22	33.270,49	123.134,12	229.133,01
	Riscossioni (B)	7.697,22	740,97	50.168,46	221.091,99
	(B)/(A) %	6,35%	2,22%	40,74%	96,49%
Titolo V	Accertamenti (A)	28.270,49	0,00	0,00	0,00
	Riscossioni (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)/(A) %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate finali	Accertamenti (A)	750573,95%	588270,34%	685982,08%	959416,85%
	Riscossioni (B)	364967,61%	392887,86%	396451,76%	768725,51%
	(B)/(A) %	48,62%	66,78%	57,79%	80,12%

In sede istruttoria, l'ente ha provveduto alla modifica/integrazione di alcune tabelle dei questionari – in particolare quello relativo al 2020 – indicando i dati prima omessi con riferimento alla riscossione in conto residui di alcune fonti di entrata.

L'ente ha fatto presente nelle risposte istruttorie che, per quanto concerne la riscossione per il recupero evasione di diverse poste d'entrata, gli avvisi di accertamento a cui non è seguito il pagamento sono stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione coattiva e che – attualmente – si sta procedendo al recupero per le annualità 2015 – 2016. È di tutta evidenza che negli esercizi futuri sarà necessario monitorare con attenzione l'effettiva capacità di riscossione dell'ente.

Il Comune è ammonito, pertanto, a continuare ed incrementare nell'impegno finalizzato alla cura delle fonti di entrata relative, con particolare a quelle extratributarie.

2.2 SPESE

Sul versante della gestione delle spese, nel 2020 si osserva una diminuzione del totale degli impegni (-8,28%), cui si accompagna una flessione più contenuta dei pagamenti pari al 6,51% e che determina, viceversa, un leggero miglioramento della **capacità di pagamento** (come noto, tale indice, calcolato come rapporto percentuale tra pagamenti e impegni di competenza, esprime la capacità di tradurre in pagamenti i programmi operativi di spesa iniziati nell'esercizio e costituisce un utile strumento di valutazione della capacità della pubblica amministrazione di far fronte agli obblighi assunti) che per l'esercizio 2020 è del 71,12% rispetto al 69,78% del 2019. Per l'Ente in esame, i valori complessivi sono riassunti di seguito:

Tabella 5 - Capacità di pagamento complessiva

(Importi in euro)

SPESE	2017	2018	2019	2020
Impegni complessivi (A)	873.854,86	797.771,10	869.444,00	797.494,30
Pagamenti (B)	593.943,92	621.811,04	606.743,55	567.254,57
Capacità di pagamento (B/A)	67,96%	77,94%	69,78%	71,12%

In ordine all'andamento delle spese finali si riportano i seguenti risultati:

Tabella 6 - Capacità di pagamento – spese finali

(Importi in euro)

SPESE FINALI		2017	2018	2019	2020
Spese correnti	Impegni (A)	546.391,51	550.413,30	543.133,70	550.312,01
	Pagamenti (B)	387.189,59	381.639,21	352.115,29	380.449,89
	(B)/(A)%	70,86%	69,33%	64,83%	69,30%
Spese in conto capitale	Impegni (A)	145.436,54	28.250,49	133.375,04	111.880,71
	Pagamenti (B)	46.150,73	27.408,72	78.538,12	79.561,86
	(B)/(A)%	31,73%	97,02%	58,88%	71,11%
Incremento attività finanziarie	Impegni (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)/(A)%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spese finali	Impegni (A)	691.828,05	578.663,79	676.508,74	662.192,72
	Pagamenti (B)	433.340,32	409.047,93	430.653,41	460.011,75
	(B)/(A) %	62,63%	70,68%	63,65%	69,46%

(*) Negli importi non è compreso il FPV per spese correnti e in c/capitale

La capacità di spesa per la spesa corrente, durante tutto il lasso di tempo esaminato, è sostanzialmente equivalente ed alla fine del 2020 si attesta al 69,30% con un leggero aumento dell'importo totale impegnato e pagato in conto competenza.

Sul fronte delle spese correnti, in ogni caso, si registra un forte aumento dell'acquisto di beni e servizi (+12%) nel biennio 2019 – 2020, che passano da euro 208.687,78 ad euro 233.489,47, e per il quale l'ente non ha fornito le giustificazioni richieste nel supplemento istruttorio. Peraltro, nel verbale dell'Organo di revisione datato 17 maggio 2021 e riguardante il rendiconto 2020 dalla tabella relativa alla spesa macroaggregata al fine del calcolo della componente assoggettata al limite di spesa di personale, risulta che quella sostenuta nell'esercizio 2020, pari ad euro 192.512,54, è superiore alla media 2011/2013 di euro 14.415,03, dal momento che il dato riferito alla media del predetto triennio è pari ad euro 178.097,51.

Il Comune di Longano nelle risposte istruttorie non ha focalizzato che la Sezione ha contestato il superamento della media della spesa per il personale e non il dato riferito al macroaggregato 103 – acquisti di beni e servizi, di modo che la criticità segnalata permane.

Per l'anno 2020 l'indice del ritardo sui tempi di pagamento è pari a 170, per giunta in aumento rispetto a quello del 2019 (68).

A giudizio della Sezione, i predetti valori, come emersi, suggeriscono all'Ente di perseguire una più efficace strategia di impegno e pagamento, procedendo alla costante verifica dei presupposti che legittimano l'assunzione degli impegni di spesa alla stregua delle vigenti regole

contabili, unitamente alla più attenta programmazione dell'iter procedurale di concretizzazione dei programmi operativi di spesa annua, al fine di evitare la formazione di residui passivi e l'addebito dei conseguenti oneri passivi accessori

3. Gli equilibri economico-finanziari.

Per gli esercizi in esame le risultanze riguardanti il Comune di Longano sono riassunte dal seguente prospetto:

Tabella 7 - Equilibri economico finanziari

(Importi in euro)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	2017	2018	2019	2020
Equilibrio di parte corrente	18.590,54	-4.925,37	99.081,37	152.378,60 (O1)
Equilibrio di parte capitale	-17.878,33	113.300,98	0,00	2,00
Equilibrio finale	28.982,70*	108.375,61	99.081,37	152.380,60 (IV1)

**il dato del 2017 preso dalla BDAP non è corretto*

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.247 del 2017 e n.101 del 2018, sono state introdotte semplificazioni in tema di finanza pubblica superando la duplicazione tra gli equilibri di cui al D.Lgs.118/2011 ed equilibri di cui alla L.n.243/2012.

L'art. 1, cc. 819, 820 e 824, L. n. 145/2018 prevede che gli enti locali utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Gli enti locali si considerano, quindi, in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1^a agosto 2019 è stato modificato il prospetto della verifica degli equilibri prevedendo tre saldi di bilancio:

- W1 risultato di competenza;
- W2 equilibrio di bilancio;
- W3 equilibrio complessivo;

Gli enti devono conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo e tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni e del ripiano del disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica, pertanto, sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di

rappresentare, ai soli fini meramente conoscitivi, gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Tabella 7.1 - Equilibri economico finanziari

(Importi in euro)

	2017	2018	2019	2020	
Equilibrio di parte corrente	18.590,54	-4.925,37	99.081,37	O1) Risultato di competenza di parte corrente	152.378,60
				Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	31.149,53
				Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	28.116,11
				O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	93.112,96
				Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	691,74
				O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	92.421,22
Equilibrio di parte capitale	-17.878,33	113.300,98	0,00	Z1) Risultato di competenza in c/capitale	2,00
				Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	0,00
				Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	0,00
				Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	2,00
				Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
				Z3) Equilibrio complessivo in c/capitale	2,00
Equilibrio finale	28.982,70	108.375,61	99.081,37	W1) Risultato di competenza	152.380,60
				Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	31.149,53
				Risorse vincolate nel bilancio	28.116,11
				W2) Equilibrio di bilancio	93.114,96
				Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-691,70
				W3) Equilibrio complessivo	93.806,70

Il Comune si presenta in equilibrio negli ultimi due esercizi oggetto di controllo, avendo rispettato l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, co. 821, L. 145/2018. Pertanto, la differenza tra l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso del medesimo esercizio risulta positiva.

L'Ente, peraltro, nell'ultimo esercizio oggetto di controllo ha conseguito anche l'obiettivo di rispettare l'equilibrio di bilancio (W2); quest'ultimo valore (che rappresenta, al pari del risul-

tato di competenza W1, gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio) illustra l'effettiva capacità di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio (cfr. Commissione Arconet, seduta dell'11 dicembre 2019).

Si invita, in ogni caso, l'Ente a presidiare con particolare attenzione e costanza gli equilibri di bilancio, il cui mantenimento evita il concretizzarsi del rischio di assoggettamento all'obbligo di misure correttive.

4. La gestione di cassa

L'andamento del fondo cassa dell'ente è il seguente:

Tabella 8 - Fondo cassa

(Importi in euro)

A) CONSISTENZA DEL FONDO CASSA COMPLESSIVO NELL'ULTIMO BIENNIO	2017	2018	2019	2020
F.C. al 31 dicembre	46.829,37	38.523,27	31.470,64	357.350,74
di cui vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00

Appare utile riepilogare i flussi di cassa risultanti dal "Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici" (SIOPE) del periodo 2016 - 2020, considerati sia con riferimento al singolo esercizio che agli importi cumulati.

Tabella 9 - Entrate e uscite annuali e cumulate (2016-2020)

(Importi in euro)

Annualità	Totale entrate	Totale uscite	Entrate cumulate	Uscite cumulate
2016	1.118.859,49	1.155.915,14	1.118.859,49	1.155.915,14
2017	788.644,94	839.355,32	1.907.504,43	1.995.270,46
2018	966.241,19	974.547,29	2.873.745,62	2.969.817,75
2019	805.254,69	812.307,32	3.679.000,31	3.782.125,07
2020	1.109.442,34	783.562,24	4.788.442,65	4.565.687,31

Fonte: banca dati SIOPE

Si evidenzia il saldo positivo della cassa nel complesso del quinquennio.

Si conferma che l'ente non presenta importi quale cassa vincolata. In merito deve precisarsi – come meglio si analizzerà in seguito – che l'ente presenta anticipazioni di tesoreria sia al 31 dicembre 2019 che al 31 dicembre 2020.

5. Analisi della gestione dei residui

L'entità dei residui iscritti in bilancio dopo il riaccertamento ordinario per i quattro anni esaminati presenta il seguente andamento:

Tabella 10 - Monte residui al 31.12**(Importi in euro)**

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	2017	2018	2019	2020
residui attivi al 31 dicembre	1.089.197,30	921.027,30	911.888,98	769.031,62
residui passivi al 31 dicembre	930.026,12	722.323,50	683.446,57	658.605,41

Ai fini di una verifica più analitica, i relativi dati sono riaggregati in rapporto all'**anzianità dei residui** e riassunti nelle seguenti tabelle per l'ultimo esercizio oggetto di controllo.

Tabella 11 - Analisi dei residui attivi al 31 dicembre**(Importi in euro)**

attivi	fino al 2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
titolo I	57.278,60	12.346,54	16.870,05	9.579,04	5.647,60	21.801,74	123.523,57
titolo II	71.561,02	999,24	12.936,78	0,00	277,95	500	86.274,99
titolo III	116.474,41	13.474,61	35.446,82	44.843,40	71.247,71	160.348,58	441.835,53
titolo IV	19.441,30	32.944,69	5.049,04	456,45	22.647,00	8.041,02	88.579,50
titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo IX	5.345,24	0,00	0,00	13.820,34	3.312,67	6.339,78	28.818,03
<i>Totale</i>	<i>270.100,57</i>	<i>59.765,08</i>	<i>70.302,69</i>	<i>68.699,23</i>	<i>103.132,93</i>	<i>197.031,12</i>	<i>769.031,62</i>

Tabella 12 - Analisi dei residui passivi al 31 dicembre**(Importi in euro)**

passivi	fino al 2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Titolo I	146.963,93	16.356,07	38.352,50	52.983,55	82.883,18	169.862,12	507.401,35
titolo II	18.966,05	28.734,51	4.141,89	0	7.361,39	32.318,85	91.522,69
titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo IV	1.323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,49
titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
titolo VII	709,02	2.263,46	6.529,86	4.512,09	16.284,69	28.058,76	58.357,88
<i>Totale</i>	<i>167.962,49</i>	<i>47.354,04</i>	<i>49.024,25</i>	<i>57.495,64</i>	<i>106.529,26</i>	<i>230.239,73</i>	<i>658.605,41</i>

Dall'elenco dei residui per anzianità ottenuto in sede istruttoria, si evince la difficoltà dell'ente nella gestione delle procedure sia di riscossione sia di pagamento, evidenziandosi in alcuni casi la conservazione di residui attivi molto datati.

La vetustà dei crediti richiamati richiede all'Ente un particolare rigore in sede di accertamento dei richiamati residui.

6. Evoluzione del F.P.V.

I rendiconti degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 del Comune di Longano indicano importi nulli a titolo di fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, mentre risultano somme decrescenti nel corso del triennio per quanto riguarda le spese di parte corrente.

Per il rendiconto dell'esercizio 2020 il FPV per parte corrente è di euro 5.000 e dovuto a incarichi legali, mentre per la parte capitale è di 117.250,30:

Tabella 13 – Fondo pluriennale vincolato

(Importi in euro)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	La composizione del FPV finale al 31.12.2020 è la seguente:			
	parte spesa al 31.12.2019	parte entrata al 1^ gennaio 2020	parte spesa al 31.12.2020	parte entrata al 1^ gennaio 2021
FPV di parte corrente	4.275,67	4.275,67	5.000,00	
FPV di parte capitale	0,00	0,00	117.250,30	
FPV per partite finanziarie	0,00	0,00	0,00	

Per il fondo di parte corrente, è opportuno evidenziare che nel 2020 il mancato accantonamento, pur a fronte di significativi valori iscritti tra i residui passivi pari a complessivi € 507.401,35, risulta un possibile indice di una mancata valorizzazione, quantomeno parziale, delle regole della competenza finanziaria potenziata, con conservazione a residuo di importi esigibili in annualità successive.

Ad ogni modo, l'evoluzione della dimensione del FPV dell'Ente con riferimento alla parte capitale appare positiva, in quanto si evidenzia una forte crescita dell'accantonamento.

7. Analisi del risultato di amministrazione e della sua composizione.

Di seguito si riportano i dati concernenti la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione del comune oggetto d'esame negli esercizi 2017 - 2019:

Tabella 14 - Evoluzione del risultato di amministrazione

(Importi in euro)

	2017	2018	2019
Fondo cassa al 1^ gennaio	97.539,75	46.828,37	38.523,27
Riscossioni	788.644,94	966.241,19	805.254,69
Pagamenti	839.355,32	974.547,29	812.307,32
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	46.829,37	38.523,27	31.470,64
Residui attivi	1.089.197,30	921.027,30	911.888,98
Residui passivi	930.026,12	722.323,50	683.446,57
FPV spese correnti	18.215,62	6.732,63	4.275,67
FPV spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione (A)	187.784,93	230.494,44	255.637,38
Totale parte accantonata (B)	181.788,77	229.019,83	247.634,21
Fondo crediti di dubbia esigibilità	73.507,79	120.738,85	142.194,51
FAL DL 35 del 2013 e successive modifiche	0,00	108.280,98	105.439,70
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	108.280,98	0,00	0,00
Totale parte vincolata (C)	2.602,92	0,00	0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.602,92	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile (E)	3.393,24	1.474,61	8.003,17

L'ente nel 2018 ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria per l'importo di euro 133.618,02, di cui 66.809,01 riscosse (impegnate e pagate) e pari importo conservato nei residui attivi da riportare, evidenziando un'anomalia contabile non di poco conto, dal momento che detto importo conservato nei residui ha aumentato il risultato di amministrazione 2018, il quale al netto degli accantonamenti e vincoli sarebbe stato negativo per 65.334,40 (riga E).

Analogamente nel rendiconto 2019, l'importo di euro 66.809,01 risulta conservato tra i residui attivi, considerato che le anticipazioni di tesoreria di cui ha fruito l'ente nel 2019 sono state integralmente riscosse, impegnate e pagate, per l'importo di euro 51.582,02; pertanto, tale somma ha contribuito ad alimentare un risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre non veritiero e che si sarebbe dovuto trasformare in un disavanzo pari a -58.775,84 euro. Successivamente, con l'esercizio 2020, tale importo è stato eliminato dalle scritture contabili.

Le anomalie sopra descritte sono state contestate al comune in sede istruttoria, il quale ha così testualmente risposto: "L'ente nel 2018 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria ed al 31 dicembre

risultava non restituita per euro 66.809,01, a fronte del quale è stato inserito, per mero errore informatico, due volte un accertamento di pari importo (quindi, per una somma complessiva di euro 133.618,02), a fronte di tale errore, il primo accertamento è stato successivamente incassato, l'altro – frutto, come detto, dell'errore – è stato eliminato dalle scritture contabili con il rendiconto 2020. In merito si evidenzia che qualora il residuo attivo fosse stato cancellato nel 2019, il disavanzo determinato sarebbe stato comunque totalmente ripianato nell'annualità 2020 che presenta un avanzo libero di amministrazione di euro 42.668,39 già depurato del residuo di euro 66.809,01".

È di tutta evidenza che la spiegazione fornita dal Comune di Longano non trova fondamento contabile, sia perché un "errore informatico" di tale entità avrebbe dovuto essere oggetto di correzione, quantomeno nell'esercizio 2019, ma soprattutto perché il disavanzo di amministrazione 2018 e quello 2019 avrebbero dovuto essere oggetto di ripiano ai sensi dell'art. 188 del TUEL e non semplicemente assorbiti dal dato positivo del 2020 come asserito dall'ente.

Risulta dunque palesemente confermata l'assenza del titolo giuridico a fondamento della conservazione tra i residui attivi dell'importo di euro 66.809,01. Tale circostanza ha generato un improprio incremento della parte disponibile.

Si ribadisce, difatti, che senza il residuo attivo di euro 66.809,01, mantenuto sia nel 2018 che nel 2019, i veri risultati di amministrazione disponibili sarebbero stati -65.334,40 euro per il 2018 e -58.805,84 euro per il 2019, ulteriormente ricalcolati rispetto all'acquisito piano di ammortamento delle anticipazioni di liquidità concesse nel tempo da Cassa Depositi e Prestiti.

Ad ogni modo, trattandosi di una criticità non riguardante l'ultimo esercizio oggetto di controllo (nel quale l'importo è stato eliminato) e superata a seguito del positivo risultato di amministrazione conseguito nel 2020, la relativa problematica – sebbene di rilevante importanza – viene segnalata all'ente senza necessità di riapprovazione dei rendiconti 2018 e 2019.

Inoltre, deve notarsi che le **anticipazioni di liquidità** concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. aprile 2013, n. 35 (conv. dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) e successivi rifinanziamenti, di cui l'ente ha fruito sono state ben due: una per euro 52.133,94 ottenuta nel 2013 e l'altra per euro 64.962,01 nel 2015.

Dal piano di ammortamento richiesto in sede di istruttoria, l'accantonamento sul risultato di amministrazione 2017 effettuato dal Comune di Longano per euro 108.280,98 (seppur indicato tra "altri accantonamenti" e non nell'apposita riga del FAL e riportato nel 2018 quale medesimo importo) è errato perché da detto piano al 31.12.2017 il totale da restituire risulta pari ad euro

111.981,88, mentre per il 2018 è di euro 108.736,65; l'errata approvazione dei risultati disponibili 2017 e 2018 fatta a suo tempo è lampante, visto che i risultati corretti dovrebbero essere - 307,66 euro per il 2017, -65.790,07 euro per il 2018 e -58.805,84 euro per il 2019.

Tra gli accantonamenti, oltre al fondo crediti di dubbia esigibilità sono indicati, alla voce "Fondo anticipazioni liquidità", importi per rispettivi € 108.280,98 nel 2017 (presente nella voce "altri accantonamenti"), € 108.280,98 nel 2018, € 105.439,70 ed € 102.089,85, avendo l'Ente fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità oltre l'esercizio ex articolo 11, decreto-legge n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e ss. mm. e ii. e D.L. 78/2015 per il complessivo importo iniziale di € 117.095,95. Si è riscontrato che nella parte accantonata a FAL del risultato di amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019-2020 non è stata appostata la corretta quota rimanente dalle restituzioni effettuate in corso di esercizio.

In generale, questo Collegio osserva che, come precisato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/INPR, *"nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio"*: ciò risponde all'ineludibile logica di coerenza e prudenza che vuole che il gravame, imposto dal fondo in parola al risultato di amministrazione al fine di evitare l'effetto distorsivo sulla capacità di spesa dell'ente causato dall'iniziale accertamento dell'entrata da anticipazione, sia progressivamente sciolto pro rata di anticipazione di liquidità realmente restituita e, quindi, rimborsata nella sua sorte capitale. Nel particolare caso in esame, dai prospetti di ammortamento (prodotti agli atti) dell'anticipazione di liquidità concessa ed erogata in due tranches di € 26.066,97 nel 2013 e nel 2014 (ex articolo 11, decreto-legge n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e ss. mm. e ii) ed € 64.962,01 (D.L. 78/2015) risulta che la restituzione dell'importo sta avvenendo per rate complessive costanti di € 5.132,09. Tuttavia, si è ricostruito l'andamento della restituzione dell'anticipazione di liquidità nella sua sola quota capitale, che – come riferito – è rilevante ai fini della determinazione del FAL da accantonare. Applicando detti principi al caso in esame, ovvero riducendo il F.A.L. della sola sorte capitale della rata di restituzione, così allineandolo alla quota capitale

residua di anticipazione da restituire, ne discendono una riduzione della sorte capitale dell'anticipazione ricevuta ed un pari accantonamento al fondo, così calcolati:

Tabella 15 - Restituzione capitale anticipazione liquidità ricevuta (importi in euro)

Fine esercizio	Quota capitale I tranche	Quota capitale II tranche	Quota capitale III tranche	TOTALE rimborso annuo	Quota cap. residua e F.A.L.
2014	-	579,30	-	579,30	25.487,67
2015	507,37	567,35	-	1.074,72	50.479,92
2016	679,25	586,08	2.194,72	3.460,05	111.981,88
2017	695,87	605,43	1.943,93	3.245,23	108.736,65
2018	712,9	625,42	1.958,63	3.296,95	105.439,70
2019	730,34	646,08	1.973,43	3.349,85	102.089,85
2020	748,21	667,41	988,35	2.403,97	98.685,88

Se ne deduce che i corretti importi da accantonare a FAL per il 2017, 2018, 2019 e 2020 corrispondono rispettivamente ad € 108.736,65, € 105.439,70, € 102.089,85 ed € 98.685,88. Invece, il Comune ha determinato erroneamente il fondo negli importi di seguito indicati:

- per il 2017 e il 2018 in € 108.280,98;
- per il 2019 in € 105.439,70;
- per il 2020 in € 102.089,85;

Ciò implica una sottostima dell'accantonamento nel 2017 per € 455,67 e una sua sovrastima nei restanti esercizi per rispettivi € 2.841,28, € 3.349,85 ed € 3.403,97.

Con il rendiconto 2020 il Comune ha provveduto ad eliminare l'importo dei residui attivi erroneamente conservati in precedenza e la quota dell'importo del FAL è indicata correttamente, per cui il quadro della gestione finanziaria è il seguente:

Tabella 16 - risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

(Importi in euro)

Fondo cassa al 1^ gennaio			31.470,64
Riscossioni	241.474,11	867.968,23	1.109.442,34
Pagamenti	216.307,67	567.254,17	783.562,24
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			357.350,74
Residui attivi	572.000,50	197.031,12	769.031,62
Residui passivi	428.365,68	230.239,73	658.605,41
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			5.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			117.250,30
Risultato di amministrazione (A)			345.526,65
Totale parte accantonata (B)			274.742,15
Fondo crediti di dubbia esigibilità			162.652,30
Fondo anticipazioni liquidità D.L. n. 35 del 2013 e successive modifiche			102.089,85
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			10.000,00
Altri accantonamenti			0,00
Totale parte vincolata (C)			28.116,11
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			28.116,11
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)			0,00
Totale parte disponibile (E)			42.668,39

Il disavanzo emerso in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1^ gennaio 2015 è ripianato con quote annuali pari ad euro 499,67, ma nei quadri spesa di cui alla BDAP relativi al 2018 e 2019 la quota di recupero di detto disavanzo non risulta essere stata indicata, contrariamente al quadro relativo al 2020 che la riporta correttamente. L'ente ha giustificato tale mancata indicazione quale "errata classificazione di bilancio (missione 20, programma 03, titolo 1, macroaggregato 103)".

L'accantonamento a titolo di **Fondo contenzioso** per euro 10.000,00, così come relazionato dall'Organo di revisione nel proprio parere reso al rendiconto 2020, ha tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 31 per la gradualità del rischio per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Dalla documentazione in possesso della Sezione emerge l'esistenza di una controversia pendente presso l'Autorità giudiziaria; ad ogni modo, dalle risposte istruttorie del Comune di Longano si evince che nel 2019 e nel 2020 quest'ultimo era parte in tre contenziosi pendenti rispettivamente innanzi al TAR Lazio, al TAR Molise e al Tribunale di Isernia, ma

per nessuno dei tre contenziosi sono stati indicati gli importi eventualmente richiesti in via giurisdizionale dalle controparti, di modo che non è stato possibile acclarare la congruità dell'accantonamento appostato dall'ente.

Per il fondo crediti di dubbia esigibilità (FDCE), già nel 2019 l'ente si è avvalso, in sede di quantificazione dell'importo, del cosiddetto "metodo ordinario" di calcolo esattamente come per il 2020. L'Organo di revisione, in carica fino all'autunno 2021, ha affermato di avere verificato l'esistenza della attestazione di congruità del FCDE anche tramite il prospetto analitico fornito dalla Responsabile dei servizi finanziari.

Per l'esercizio 2019 il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta pari ad euro 142.194,51, con una percentuale complessiva (titolo I e titolo III) di accantonamento molto bassa, pari al 20,78% su un totale di residui attivi per 684.329,80. Per l'esercizio 2020 il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta pari ad euro 162.652,30, con una percentuale complessiva (titolo I e titolo III) di accantonamento ancora più bassa, pari al 17,14% su un totale di residui attivi per 948.809,52.

Come noto, gli enti accantonano nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del FCDE quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio e fino all'esercizio 2020 vi è stata la possibilità di considerare gli incassi residui totali, le medie ponderate nel calcolo della percentuale di riscossione, la percentuale di abbattimento del fondo, ammessa fino al 2020 compreso, ai sensi della legge 205/2017 (comma 882).

Per quanto sopra, i dati vengono riportati nelle tabelle che segue:

Tabella 17 – Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2020-2019-2018-2017

(Importi in euro)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - rendiconto 2020					
tipologia	rs attivi anno 2020 (a)	rs attivi esercizi pregressi (b)	tot. residui attivi c=(a+b)	importo minimo FCDE	FCDE
tit. I - 101 - imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	21.928,31	108.404,83	130.333,14	25.722,79	25.722,79
tit. III - 100 - vendita di beni e servizi e proventi derivanti da gestione beni	155.877,03	268.444,27	424.321,30	132.644,66	132.644,66
tit. III - 200 proventi attività contr. repressione illeciti	500,00	4.014,65	4.514,65	4.284,85	4.284,85

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - rendiconto 2019					
tipologia	rs attivi anno 2019 (a)	rs attivi esercizi pregressi (b)	tot. residui attivi c=(a+b)	importo minimo FCDE	FCDE
tit. I - 101 - imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	6.337,00	112.351,67	118.688,67	18.660,63	18.660,63
tit. III - 100 - vendita di beni e servizi e proventi derivanti da gestione beni	150.309,12	233.525,71	383.834,83	118.768,99	118.768,99
tit. III - 200 proventi attività contr. repressione illeciti	875,71	4.203,34	5.076,05	4.764,89	4.764,89

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - rendiconto 2018					
tipologia	rs attivi anno 2018 (a)	rs attivi esercizi pregressi (b)	tot. residui attivi c=(a+b)	importo minimo FCDE	FCDE
tit. I - 101 - imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	14.239,50	14.859,32	129.098,82	14.461,95	14.461,95
tit. III - 100 - vendita di beni e servizi e proventi derivanti da gestione beni	143.443,69	203.515,93	346.959,62	100.864,51	100.864,51
tit. III - 200 proventi attività contr. repressione illeciti	489,12	3.855,02	4.344,14	3.960,99	3.960,99

Con particolare riferimento all'ultimo esercizio oggetto di controllo, deve notarsi che a fronte di residui per € 33.5562,69 per la tipologia 500 del Titolo III non è stato effettuato alcun accantonamento.

Sul punto, tuttavia, non sono state rinvenute nelle relazioni dell'ente le motivazioni che hanno indotto a non selezionare ai fini del calcolo le indicate categorie di entrata.

In merito, non si ravvisa la necessità di prescrivere il ricalcolo del fondo in considerazione dell'entità della parte disponibile del risultato di amministrazione (€42.668,39), somma superiore all'entità dei residui pretermessi dal calcolo dell'accantonamento.

Ad ogni modo, si raccomanda all'Ente di considerare nel calcolo del FCDE tutti i capitoli di effettiva dubbia o difficile esigibilità, in modo tale da evitare l'emersione di futuri disavanzi.

8. Conclusioni.

Nel complessivo esame della gestione amministrativo-contabile dell'Ente non sono emerse criticità sostanziali. Pertanto, appare conforme ai principi generali dell'ordinamento concludere nel senso di non gravare il Comune dell'obbligo di rideterminare in diminuzione il saldo di amministrazione disponibile di cui ai rendiconti degli esercizi in esame, salvo l'obbligo di procedere alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli esercizi successivi, dando conto delle motivazioni a fondamento dell'eventuale esclusione di categorie di entrata dal computo e ferma in ogni caso la necessità di rispettare l'obbligo (imposto dalla disciplina contabile come principio generale in materia) di assicurare la *congruità* del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel risultato di amministrazione rispetto al monte residui conservati in bilancio.

Di conseguenza, la Sezione richiama l'Ente al più solerte rispetto dei precetti di congruità ed evidenza della determinazione dell'accantonamento contabile al FCDE e si riserva, comunque, di monitorare specificamente il rispetto della relativa legalità contabile in materia, da parte dell'Ente, per gli esercizi futuri.

Devono essere, altresì, segnalate le lievi criticità relativamente al ritardo nell'approvazione del bilancio consuntivo per il 2018, all'esigua capacità di riscossione delle entrate di cui al Titolo III, alla non elevata capacità di pagamento, alla non corretta determinazione dell'accantonamento per il FAL e alla conservazione di vetusti residui di dubbia esigibilità nonché alla puntuale ottemperanza agli obblighi di trasparenza.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per il Molise, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai Rendiconti per gli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 del Comune di Longano, rileva l'assenza di criticità sostanziali tali da determinare una pronuncia specifica e, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

RACCOMANDA

all'Ente la scrupolosa osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., suscettibili di essere vulnerati in relazione alle criticità sopra evidenziate, con particolare riferimento:

- 1) al necessario e rigoroso rispetto dei termini di legge per l'approvazione del bilancio consuntivo (punto 1.3 di parte motiva);
- 2) all'implementazione di migliori presidi di riscossione delle entrate, in particolare extratributarie (punto 2.1 di parte motiva);
- 3) all'opportunità di perseguire di strategie di impegno e pagamento più efficaci (punto 2.2 di parte motiva);
- 4) alla puntuale verifica delle ragioni di mantenimento in bilancio dei residui più datati, provvedendo se del caso alla loro cancellazione (punto 5 di parte motiva);
- 5) al corretto accantonamento del FAL (punto 7 di parte motiva);
- 6) alla legittima, congrua e motivata determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, considerando nel calcolo del FCDE per ciascun esercizio tutti i capitoli di effettiva dubbia o difficile esigibilità (punto 7 di parte motiva);

INVITA

l'Organo di revisione alla puntuale vigilanza sulla legittimità e regolarità contabile della gestione dell'Ente, nell'osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio presidiato, in termini generali, dall'articolo 147^{quinquies} del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito internet alla sezione "*Amministrazione trasparente*" del Comune di Longano ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Longano.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2023.

L'Estensore
(Emanuele Petronio)

Il Presidente
(Lucilla Valente)

Depositata in segreteria il 6 aprile 2023

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)